

 Regione Emilia-Romagna  Unione europea Fondo sociale europeo	PROGETTO “CONCILIAZIONE VITA – LAVORO ANNO 2022” approvato con DGR 598 del 21/04/2022 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna	Distretto di Riccione            
---	--	--

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO ADERIRE AL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” PER L'ANNO 2022 PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA RIVOLTO A BAMBINI E RAGAZZI NELLA FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 13 ANNI E TRAI 3 AI 17 ANNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA.

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il “PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-ANNO 2022”, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie nell'accesso ai centri estivi dei bambini e ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 anni e i 13 anni e dai 3 ai 17 anni con disabilità certificata, per l'estate 2022;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la citata DGR ha disposto:

- che possano essere destinatarie del contributo regionale per la copertura del costo di iscrizione, che prevede un abbattimento della retta di frequenza, le famiglie in possesso di specifici requisiti, i cui figli, nati dal 2009 al 2019 e dal 2005 al 2019 con disabilità certificata, frequenteranno i centri estivi gestiti da Enti locali o da soggetti privati individuati dagli Enti locali attraverso un procedimento ad evidenza pubblica;
- di suddividere le risorse, sulla base della popolazione in età 3-13 anni, fra gli Ambiti distrettuali responsabili della programmazione delle risorse finanziarie assegnate;
- che i destinatari degli interventi sono i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 3 e 13 anni appartenenti a famiglie, da intendersi anche come famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali, con ISEE fino a 28.000,00 euro, nelle quali:
 - entrambi i genitori siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano fruitori di ammortizzatori sociali oppure, o nelle quali uno o entrambi i genitori, siano disoccupati e abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica attiva del lavoro;
 - anche solo uno dei due genitori sia occupato o rientri nelle fattispecie di cui sopra, se l'altro genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE;
- che al fine di favorire la più ampia partecipazione alle opportunità educative estive e di contrastare le disparità nell'accesso, potranno essere ammessi al contributo per l'abbattimento della quota di iscrizione i bambini e i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dall'1° gennaio 2005 ed entro il 31 dicembre 2019), indipendentemente dall'attestazione ISEE delle famiglie;
- di confermare il contributo massimo erogabile pari a 336,00 euro complessivi per ciascun bambino/ragazzo, il contributo massimo erogabile per ciascuna settimana di frequenza pari a 112,00 euro e che l'eventuale minore spesa sostenuta per ciascuna settimana rispetto al massimale previsto di 112,00 euro potrà consentire:

- l'ampliamento del periodo di frequenza, ovvero del numero di settimane di partecipazione del bambino/ragazzo al centro estivo;
- di contribuire alla parziale riduzione del costo effettivo per la partecipazione ad una eventuale settimana aggiuntiva ancorché le risorse residue, rispetto al contributo massimo di 336,00 euro, permettano solo parzialmente la copertura del costo di iscrizione restando la differenza rispetto al costo di iscrizione non coperto dal contributo pubblico in carico alla famiglia;
- che le settimane possono essere anche non consecutive e che le stesse possono essere fruite anche in centri estivi differenti, anche aventi costi di iscrizione differenti, ricompresi negli elenchi approvati dai Comuni/Unioni di Comuni, anche con sede in altro distretto rispetto a quello di residenza;
- che, al fine di consentire il più ampio accesso alle famiglie, le stesse possano accedere al contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, per il medesimo servizio nell'estate 2022, di contributi da altri soggetti pubblici e/o privati nonché di specifiche agevolazioni previste dall'ente locale, nel rispetto di quanto segue:
 - il costo di iscrizione settimanale al centro estivo deve essere definito e pubblicizzato;
 - la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al presente Progetto e di eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non deve essere superiore al costo totale di iscrizione;
 - siano debitamente tracciate e verificabili le condizioni di cui ai precedenti punti.

Preso atto che:

- i Comuni del Distretto di Riccione nell'incontro dell'UdP del 6/5/2022 hanno individuato il Comune di Riccione come ente capofila di ambito distrettuale per il coordinamento e la gestione del "Progetto conciliazione vita-lavoro- anno 2022", in favore di bambini e ragazzi residenti nel Distretto che frequenteranno, nell'estate 2022, i centri estivi in possesso dei requisiti indicati nell' "Allegato 1" della citata D.G.R. n. 598/2022 e nelle Direttive vigenti della Regione Emilia Romagna nonché nei provvedimenti che potranno eventualmente essere disposti a livello nazionale;
- tale decisione sarà ratificata nel prossimo Comitato di Distretto;

Richiamata la normativa regionale in materia di organizzazione dei centri estivi, in particolare la Delibera di Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018 "Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, Articolo 14 e ss.mm.ii" così come modificata dalla DGR n. 469 dell' 1/4/2019;

Dato atto che ai sensi della citata DGR 598/2022:

- i soggetti che si candidano in risposta alle procedure di evidenza pubblica, attivate dai Comuni/Unioni dei Comuni, per rendere disponibile l'offerta di servizi estivi dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla DGR 247/2018, così come modificata dalla DGR n. 469 del 1/4/2019;
- i soggetti gestori dovranno inoltre garantire i requisiti minimi aggiuntivi in essa previsti;
- è fatto obbligo ai soggetti gestori di rispettare le norme generali attualmente previste per il contenimento della pandemia e quelle che eventualmente dovessero entrare in vigore per il periodo di organizzazione delle attività.

REQUISITI

I Soggetti gestori privati di Centri Estivi con sede nel territorio comunale/dei Comuni del Distretto di Riccione, che intendono aderire al "Progetto conciliazione vita-lavoro: anno 2022" promosso dalla Regione Emilia- Romagna devono:

- presentare specifica domanda al proprio Comune/Unione, unicamente a mezzo pec, entro il 1/6/2022, utilizzando il modulo allegato;
- avere presentato la documentazione necessaria per l'apertura del centro estivo ossia la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Imprese (SUAP) del Comune competente (cioè del Comune sede della struttura) secondo le modalità previste dalla normativa regionale per attestare nel

2022 il possesso dei requisiti previsti dalla DGR 247/2018, così come modificata dalla DGR n. 469 del 1/4/2019;

- impegnarsi ad inoltrare la suddetta SCIA, prima dell'inizio del centro estivo, in copia conoscenza al Servizio competente per il presente Avviso;
- impegnarsi ad applicare e rispettare le norme generali attualmente previste per il contenimento della pandemia e quelle che eventualmente dovessero entrare in vigore per il periodo di organizzazione delle attività.

Si precisa che per le istituzioni scolastiche paritarie, tenuto conto che il servizio estivo offerto è assimilato all'attività principale erogata negli stessi spazi e strutture durante l'anno scolastico, non è necessario l'inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune sede della struttura contestualmente all'apertura del servizio estivo, ma provvederanno con comunicazione ordinaria all'Ufficio SUAP e in conoscenza al Settore Servizi alla persona entro il 1/6/2022.

I soggetti gestori si impegnano a garantire, oltre ai criteri minimi previsti dalle normative di settore per l'apertura e la gestione di centri estivi, i seguenti requisiti minimi aggiuntivi:

- accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire la continuità didattica;
- accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate modalità di intervento e di sostegno;
- disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto, educativo e di organizzazione del servizio che contenga le finalità, le attività, l'organizzazione degli spazi, l'articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione);
- garantire la fruizione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia erogato il pasto.

I Soggetti gestori di Centri estivi privati convenzionati o del Terzo settore eventualmente già individuati dal Comune/Unione di Comuni con precedente Bando di affidamento del servizio o di Accreditamento validi per l'estate 2022, che prevedano criteri uguali o superiori a quelli previsti dal presente Progetto, potranno essere inseriti nell'elenco dei Soggetti gestori, previa comunicazione al Comune/Unione di Comuni di adesione al Progetto, entro il 1/6/2022.

Ai sensi della sopracitata D.G.R. 247/2018, così come modificata dalla DGR n. 469 del 1/4/2019, il centro estivo svolge attività educative, ludiche e laboratoriali (ai sensi della L.R. 14/08 e ss.mm. art. 14 c.10) ed è costituito da uno o più gruppi di bambini e ragazzi di età compresa fra i tre e i diciassette anni che convivono con regolarità durante l'intera giornata o parte di essa nel periodo comunque extrascolastico.

Requisiti strutturali e dotazioni minime dei centri estivi

Sono validi per i centri estivi i requisiti strutturali posseduti dalle scuole e da altre strutture extrascolastiche già soggette a particolari normative per la loro destinazione d'uso che le rendano idonee ad ospitare collettività di minori.

Per i requisiti strutturali e impiantistici previsti da normative di carattere generale si fa riferimento alle norme relative.

I centri estivi possono svolgere la propria attività in qualsiasi periodo dell'anno con i medesimi requisiti strutturali e organizzativi. Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti devono essere giornalmente annotate in un apposito registro. La conformità delle strutture non scolastiche ospitanti centri estivi deve rispondere alle vigenti normative in materia di igiene, sanità e sicurezza.

Gli immobili ospitanti i centri estivi devono disporre delle dotazioni minime definite nella normativa regionale e/o nei Protocolli nazionale e/o regionale per attività ludico - ricreative – centri estivi.

Requisiti funzionali del centro estivo

Nei centri estivi è richiesta la presenza:

- di un **responsabile con ruolo di coordinatore**, che deve essere in possesso di un titolo di formazione professionale o scuola secondaria di secondo grado o universitario – anche triennale – inerente uno dei seguenti

ambiti: educativo, formativo, pedagogico psicologico, sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo. In assenza di tale titolo il soggetto gestore dovrà dichiarare di avvalersi della formale collaborazione per almeno tre ore settimanali di soggetto esterno precisamente individuato ed in possesso del titolo di studio come sopra specificato.

Sono compresi fra i titoli ammissibili per svolgere il ruolo di responsabile il baccalaureato dei sacerdoti, il titolo di baccalaureato triennale e la laurea magistrale quinquennale rilasciata dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose secondo le disposizioni regionali.

Il personale direttivo:

- ha la responsabilità gestionale,
- è garante del funzionamento e della programmazione educativa e ricreativa,
- coordina e gestisce il personale di cui ai successivi punti;

- di **personale educativo**, maggiorenne, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di laurea, anche triennale, preferibilmente a specifico indirizzo psicosocio-educativo, deve essere in numero tale da garantire un rapporto educatore - bambino come da parametri definiti nei Protocolli nazionale e/o regionale per attività ludico - ricreative – centri estivi. Deve essere adeguato allo svolgimento delle funzioni in ogni momento della giornata, a salvaguardare la sicurezza dei minori in relazione agli spazi e all'attività svolta ed al grado di autonomia dei bambini frequentanti. Inoltre, il personale educativo, nel momento dell'accoglienza e del congedo, deve occuparsi anche dei bambini con disabilità nei momenti nei quali non saranno affiancati dal personale specifico;

- oltrech  del **necessario personale ausiliario**.

L'ente gestore potr  accogliere personale volontario e/o tirocinanti per lo svolgimento di attivit  di socializzazione e ricreative. A tale scopo pu  integrare la propria struttura operativa definendone competenze, capacit  e attitudini diverse da quelle del personale educativo, garantendo comunque il coordinamento e l'integrazione di tutto il personale del servizio.

A garanzia della salubrit  dei pasti somministrati presso i centri estivi deve essere fatto riferimento alle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare. E altres  raccomandata l'osservanza delle "Linee guida per l'offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo" approvate con D.G.R. n. 418 del 10 aprile 2012.

Ai centri estivi si applica la legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" che prevede l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonch  da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori per i condannati per i reati previsti dalla legge stessa, nonch  per chi abbia "patteggiato" ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Conseguentemente il personale e i volontari presenteranno al gestore una dichiarazione che attesti l'assenza di tali condanne, anche a seguito di patteggiamento.

Si ricorda che il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto l'obbligo di richiedere il certificato penale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivit  professionali o attivit  volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivit  che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Requisiti sanitari per l'ammissione dei minori e del personale

Salvo quanto previsto dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", la vaccinazione antitifica non   richiesta dalla regione Emilia-Romagna, ne dalle altre Regioni italiane, per l'ammissione nei centri estivi.

Solamente in caso di presenza di eventuali problemi di salute del minore   necessario presentare l'opportuna documentazione in particolare in merito a:

- allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata);
- patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per patologie ad accessi parossistici come ad esempio l'asma bronchiale).

Tali condizioni possono essere riportate nella "scheda sanitaria per minori" (come da modulo predisposto dalla Regione) o autocertificate da chi esercita la responsabilit  genitoriale. Per i minori che si recano in strutture di altre Regioni italiane dovranno essere rispettate le relative disposizioni.

Il personale addetto alla struttura non deve presentare alcun certificato di idoneit  sanitaria.

Il personale addetto alla preparazione/somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture   tenuto a possedere l'attestato di formazione ai sensi della L.R. 11/2003. I camerieri sono esentati dall'attestato di formazione

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta esclusivamente sull'apposito modulo allegato al presente Avviso, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere presentata **entro 1/6/2022** tramite invio all'indirizzo PEC del Comune/Unione in cui il Soggetto gestore ha la propria sede operativa.

All'istanza prodotta sotto forma di Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/associazione che organizza il Centro Estivo e corredata, ai sensi del DPR n. 445/2000, della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, dovranno essere allegati:

- a) il progetto educativo e di organizzazione del servizio riportante le finalità, le attività, l'organizzazione degli spazi, l'articolazione della giornata, il personale impiegato (orari e turnazioni) e le modalità di accoglienza degli eventuali bambini/ragazzi disabili;
- b) documentazione attestante i requisiti stabiliti dalle norme regionali;

La presentazione dell'istanza di partecipazione al presente Avviso vincola il soggetto gestore all'assunzione scrupolosa di tutte le direttive/protocolli e prescrizioni future sopracitate per tutta la durata del centro estivo.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse dal presente avviso pubblico le istanze che perverranno:

- dopo il termine di scadenza previsto
- prive della sottoscrizione del legale rappresentante
- prive del documento di identità del legale rappresentante stesso
- contenenti dichiarazioni false o mendaci

ELENCO DEL DISTRETTO

Ciascun Comune del Distretto di Riccione, completata l'istruttoria delle domande ricevute per i centri estivi che operano sul proprio territorio, trasmette gli esiti all'ente capofila. Il Comune di Riccione pubblicherà sul proprio sito web istituzionale, all'albo pretorio online l'elenco dei Soggetti gestori (comprensivo dei servizi a gestione diretta degli Enti Locali, dei servizi privati convenzionati, in appalto o individuati con precedente avviso pubblico, che rispettano i criteri minimi sopra riportati e che hanno comunicato la disponibilità a concorrere all'attuazione del Progetto, nonché dei servizi privati validati in esito alle procedure sopra riportate) presso i quali le famiglie, che intendono presentare domanda per l'assegnazione del contributo sotto forma di abbattimento della retta, potranno iscrivere i bambini e i ragazzi per il periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno-settembre 21022)

CONTROLLI

I Comuni del distretto di Riccione/Unione verificano la presenza dei requisiti e provvederanno ad effettuare i controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Riccione;
- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Berardinelli, Funzionario Amministrativo /Finanziario del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di quartiere del Comune di Riccione;
- il procedimento si concluderà con l'approvazione della graduatoria dell' "Elenco distrettuale dei soggetti gestori di centri estivi ammessi al Progetto Conciliazione Vita-Lavoro 2022" e l'eventuale elenco degli esclusi;

- è possibile ricorrere contro il presente avviso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Bologna – Italia;
- l'obbligo della comunicazione agli interessati circa l'avvio del procedimento si intende assolto con la pubblicazione del presente Avviso pubblico.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali avverrà per l'espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del presente Avviso e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.

Con riferimento all'art. 13 del al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii. relativo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

titolare del trattamento è il Comune di Riccione;

il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all'Avviso e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata dell'Avviso e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

**F.to Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Capofila di progetto per il Distretto di Riccione
Dott.ssa Stefania Pierigé**